



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

Mod. B  
Atto che non  
comporta  
impegno di  
spesa

Seduta del 24-02-2015

DELIBERAZIONE N. 84

**OGGETTO: FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE APPARTENENTE AL COMPARTO REGIONI/AUTONOMIE LOCALI: DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE PER L'ANNO 2014, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 15 C.C.N.L. 1° APRILE 1999, DELL'ART. 4 C.C.N.L. 5 OTTOBRE 2001, DELL'ART. 32 1,2,7 C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004, DELL'ART. 4 5 C.C.N.L. 9 MAGGIO 2006, DELL'ART. 8 6 C.C.N.L. 11 APRILE 2008, NONCHÉ DELL'ARTICOLO 9 2BIS L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.**

### LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno ventiquattro del mese di Febbraio dell'anno duemilaquindici nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

<b>N</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenza</b>
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	PETRAROIA MICHELE	VICE PRESIDENTE	Presente
3	FACCIOLLA VITTORINO	ASSESSORE	Presente
4	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
5	SCARABEO MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente

**SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO**

**HA DECISO**

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata dal SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) dei pareri del Direttore d'Area e del Direttore Generale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

### DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredata dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di dare atto che il finanziamento *definitivo* da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – area non dirigenziale per **l'anno 2014** (direttamente determinato *ex post* nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e in applicazione della specifica disposizione recata dall'articolo 9, comma *2bis*, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione alla quantità e alla qualità delle posizioni lavorative rispettivamente attive alla data del 1° gennaio e del 31 dicembre 2014), è **determinato** nella misura di complessivi **€ 2.133.627,00**, con le specifiche dettagliatamente evidenziate nella tabella "A" contenuta nel documento istruttorio;

3) di dare atto che l'ammontare complessivo delle risorse del fondo per l'anno 2014, non superiore al corrispondente importo complessivo dell'anno 2010 (pari a € 2.648.766,00), è compatibile con il limite previsto dall'articolo 9, comma *2bis*, della citata legge 30 luglio 2010, n. 122;

4) di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di effettuare le previste procedure di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2014 secondo la medesima modalità di utilizzazione delle risorse del fondo già stabilita nel contratto decentrato integrativo per l'anno 2013.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica NON dirigenziale appartenente al comparto Regioni/Autonomie Locali: determinazione definitiva delle risorse per l'anno 2014, in applicazione dell'art. 15 C.C.N.L. 1° aprile 1999, dell'art. 4 C.C.N.L. 5 ottobre 2001, dell'art. 32 <sup>1,2,7</sup> C.C.N.L. 22 gennaio 2004, dell'art. 4 <sup>5</sup> C.C.N.L. 9 maggio 2006, dell'art. 8 <sup>6</sup> C.C.N.L. 11 aprile 2008, nonché dell'articolo 9 <sup>2</sup> *bis* L. 30 luglio 2010, n. 122 e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica.**

Si sottopone all'esame dell'Esecutivo regionale la seguente problematica:

- ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 determinano annualmente la consistenza del fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti;
- si elencano di seguito, nello specifico, le principali norme dei CC.CC.NN.LL. che recano disposizioni per la costituzione del fondo del personale regionale con qualifica non dirigenziale:
  - art. 15 del C.C.N.L./1999, che individua le risorse finanziarie che annualmente ciascun ente destina alle politiche di sviluppo delle risorse umane e, in particolare, alle iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
  - art. 4 del C.C.N.L./2001, che indica gli importi da destinare annualmente all'incremento del Fondo di cui al richiamato art. 15 del C.C.N.L./1999 e, in particolare, di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
  - artt. 31 e 32 del CCNL/2004, che disciplinano le risorse finanziarie da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nella misura percentuale pari:
    1. allo 0,50% del monte salari 2001, nel caso in cui la spesa del personale risulti inferiore al 30% della spesa corrente, depurata di quella sanitaria;
    2. a un ulteriore 0,20% del monte salari 2001 da destinare al finanziamento delle alte professionalità;
  - art. 4 del CCNL/ 2006, che stabilisce che, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006, l'Amministrazione regionale, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (depurata della spesa sanitaria) non sia superiore al 35% può incrementare le risorse decentrate di un importo pari allo 0,5% del monte salari 2003.  
In aggiunta a tale misura percentuale, nel caso in cui il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (sempre depurata della spesa sanitaria) sia uguale o inferiore al 35% l'Amministrazione regionale può incrementare le risorse decentrate fino a un massimo dello 0,7% del monte salari 2003;
  - art. 8 del CCNL/2008, che prevede che l'amministrazione regionale può integrare le risorse decentrate nel caso in cui si verificano le seguenti eventualità:
    1. rispetto del patto di stabilità interno e coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 (e cioè riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico - amministrative);
    2. incremento, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per il 2008, delle risorse per un importo pari allo 0,6% del monte salari 2005 nel caso in cui il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (depurata della spesa sanitaria) non sia superiore del 35%.
    3. in aggiunta, incremento fino a un massimo dello 0,9% del monte salari 2005 nel caso in cui il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (depurata di quella sanitaria) sia uguale o

inferiore al 35%;

- art. 4 del CCNL/2009 definisce, al comma 1, i requisiti necessari per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio:

1. rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2005 – 2007,
2. rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
3. attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'Amministrazione;
4. osservanza dei seguenti indicatori di capacità finanziaria:
  - 4.a. a decorrere dal 31/12/2008 e a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata può essere incrementata nel limite dell'1% del monte salari 2007, qualora l'Amministrazione sia in possesso dei requisiti precedenti e qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, depurata della spesa sanitaria, non superi il 30%;
  - 4.b. a decorrere dal 31/12/2008 e a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata può essere incrementata nel limite dell'1,5% del monte salari 2007, qualora l'Amministrazione, oltre a tutti i requisiti riportati in precedenza, dimostri il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del c.d. Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008;

- il citato fondo per il trattamento accessorio del personale regionale con qualifica NON dirigenziale è stato annualmente rideterminato dall'Amministrazione regionale, rispetto ai valori della originaria costituzione, essenzialmente in ragione della incidenza degli istituti contrattuali a carattere economico finanziati nel tempo (= decurtazione *stabile* degli importi corrispondenti al valore annuale delle progressioni economiche nelle categorie disposte nell'anno precedente), ovvero della intervenuta modificazione della dotazione organica (= decurtazione o incremento delle quote di finanziamento degli istituti incentivanti in relazione al numero dei posti della dotazione organica soppressi o incrementati nell'anno precedente), o infine per la cessazione dal servizio dei dipendenti (= reintegri delle quote di retribuzione individuale di anzianità, delle quote dell'indennità di comparto ex CCNL, del valore delle posizioni economiche conseguite per effetto dell'applicazione dell'istituto delle progressioni orizzontali, ecc..);

- rispetto alle modalità e ai tempi di determinazione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio rileva, peraltro, la normativa recata dall'**art. 9, comma 2bis**, della **legge 30 luglio 2010, n. 122**, come modificato ed integrato dall'**articolo 1, comma 456**, della **legge 27 dicembre 2013, n. 147**, che così recita: *<...A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio...>*.

- l'intervenuta vigenza della disposizione legislativa sopra riportata è stata oggetto di approfondita analisi ermeneutica, unitamente alle altre norme recate dalla citata L. n. 122/2010, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, previa definizione di formale intesa con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (già Dipartimento per la Funzione Pubblica), con documento prot. 11/17/CR06/C1 del 10 febbraio 2011, coordinato con le modifiche proposte dalla Commissione Affari istituzionali – Personale del 12 ottobre 2011, ha emanato apposite **linee guida** interpretative, tra le altre, della disposizione legislativa innanzi richiamata;

- per quanto invece attiene alle modalità di "automatica riduzione del fondo in misura proporzionale alle cessazioni di personale", il documento interpretativo, cui questa Amministrazione deve evidentemente attenersi, assume che *"... la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell'anno del personale in servizio; questa non potrà che essere conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza del medesimo al 1° gennaio ... (omissis)..."*;

- per quanto innanzi, si può procedere alla determinazione definitiva della consistenza del fondo per

l'anno 2014, essendo già spirato il termine del 31 dicembre 2014, nelle misure indicate nella sottostante tabella "A":

<b>FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE – ANNO 2014</b>			
<b>1) RISORSE STABILI</b>			
a	Fondo iniziale costituito ex art. 15 CCNL 1.4.1999, lettere da "A" a "I", art. 4, commi 1 e 2, CCNL 5.10.2001, art. 32, commi 1 e 2, CCNL 22.1.2004	+	€ 2.914.296,00
b	finanziamento integr. stabile variaz. <b>anno 2005</b> ex D.G.R. n. 628 del 23.5.2006 – allegato "A", lettere c), d), e), f) g)	+	€ 695.952,00
c	finanziamento integr. stabile variaz. <b>anno 2006</b> ex D.G.R. n. 1219 del 22.10.2007 – allegato "A", lettere i), l), m), n)	+	€ 73.126,00
d	finanziamento integr. stabile variaz. <b>anno 2007</b> ex D.G.R. n. 965 del 19.9.2008 – alleg. "A", lettere k), l), o), p), q), r)	+	€ 443.814,00
e	finanziamento integr. stabile variaz. <b>anno 2008</b> ex D.G.R. n. 330 del 1.4.2009 – allegato "A", lettere e), f), g)	+	€ 148.901,00
f	finanziamento integr. stabile variaz. <b>anno 2009</b> ex D.G.R. n. 544 del 29.6.2010 – allegato "A", lettere f), g), h), i), p)	+	€ 234.681,00
g	riduzione stabile variazioni <b>anno 2010</b> ex D.G.R. n. 52 del 1.2.2011 – tabella "A", lettere g), h), i), l), m)	-	€ 66.077,00
h	finanziamento integr. stabile variaz. <b>anno 2011</b> ex D.G.R. n. 125 del 20.2.2013 – tabella "A", lettere h), i), l), m)	+	€ 84.355,00
i	riduzione stabile variazioni <b>anno 2012</b> ex D.G.R. n. 156 del 18.4.2014 – tabella "A", lettere i), l), m), n), o)	-	€ 171.525,00
l	reintegri quote R.I.A. relative a dipendenti cessati dal servizio nell'anno 2013	+	€ 13.593,00
m	reintegri quote indennità di comparto relative a dipendenti cessati dal servizio nell'anno 2013	+	€ 9.420,00
n	reintegri importi posizioni economiche successive alla iniziale (progressioni orizzontali) relative a dipendenti trasferiti e/o cessati dal servizio nell'anno 2013	+	€ 36.776,00
o	riduzione finanziamento trattamento accessorio per soppressione n.86 posti della dotazione organica regionale, in applicazione della D.G.R. n. 701 del 20.12.2013	-	€ 285.413,00
p	costo annuale progressioni orizzontali <b>anno 2005</b> ex C.D.I. 30.9.2005	-	€ 744.474,00
q	costo annuale progressioni orizzontali <b>anno 2006</b> ex C.D.I. 9.10.2006	-	€ 565.866,00
r	costo annuale progressioni orizzontali <b>anno 2007</b> ex C.D.I. 4.12.2007	-	€ 677.115,00
s	costo annuale progressioni orizzontali <b>anno 2009</b> ex C.D.I. 1.9.2009	-	€ 76.138,00
<b>(totale risorse stabili)</b>			<b>€ 2.068.306,00</b>
<b>2) RISORSE VARIABILI</b>			
t	economie fondo anno 2013 (risparmi su indennità varie)	+	€ 4.585,00
u	decurtazione VIRTUALE ex art. 9, comma 2bis, L. 122/2010 – <b>anno 2014</b> (n. 48 dipendenti IN MENO in servizio al 31 dicembre 2014 rispetto al 1° gennaio 2014)	€ 73.265,00	
v	compensi corrisposti nell'anno 2013 per incarichi espletati ex art. 18 L. n. 109/94 ed art. 27 CCNL del 14.9.2000	€ 22.820,70	
<b>(totale risorse variabili)</b>			<b>€ 4.585,00</b>
<b>3) RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA</b>			
z	risorse iscritte nel fondo anno 2003 ex art. 32, comma 7, CCNL 22.1.2004 (finanz. istituto alte professionalità adeguate dall'anno 2013 alla metodologia di calcolo ARAN sul monte salari)	+	€ 60.736,00
<b>(totale risorse a destinazione vincolata)</b>			<b>€ 60.736,00</b>
<b>Totale finanziamento anno 2014:</b>			<b>€</b>
<b>2.133.627,00</b>			

Nel corso dell'anno 2014 sono cessati dal servizio n. 48 dipendenti, mentre non vi è stata alcuna iniziativa assunzionale. La sommatoria dei valori individuali delle voci del trattamento accessorio oggetto di decurtazione ex articolo 9, comma 2bis, della L. n. 122/2010, per i n. 48 casi di cessazione in rapporto ai mesi di assenza dal servizio, è pari a complessivi € 73.265,00 (lettera "u" della sopra riportata tabella "A").

Si evidenzia, peraltro, che nel medesimo anno 2014 il fondo è stato già decurtato – per soppressione strutturale di n. 86 posti della dotazione organica (lettera "o" della tabella "A" medesima) – dell'importo di € 285.413,00. Tale riduzione del fondo, di ordine stabile e relativa a tutte le voci del trattamento accessorio finanziate dal fondo, risulta sensibilmente più elevata del valore di € 73.265,00 (corrispondente alla decurtazione teorica da operarsi in applicazione dell'articolo 9, comma 2bis, della L. n. 122/2010, per il solo anno 2014, solo per alcune tipologie di voci del trattamento accessorio e per un numero significativamente inferiore di posizioni), sicché l'esigenza di riduzione della spesa, sottesa alla norma in predicato, può senz'altro ritenersi soddisfatta con la più ampia iniziativa di decurtazione stabile del fondo di cui innanzi detto.

Alla luce di quanto innanzi, il finanziamento definitivo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – area NON dirigenziale per l'anno 2013, nel rispetto delle previsioni dei contratti

collettivi nazionali di lavoro e della specifica disposizione recata dall'art. 9, comma *2bis*, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione alla quantità e alla qualità delle posizioni lavorative rispettivamente attive alla data del 1° gennaio e del 31 dicembre 2014, è determinato nella misura di complessivi € **2.133.627,00** (di cui € 2.068.306,00 aventi carattere di stabilità).

Il predetto finanziamento non eccede il valore complessivo del corrispondente fondo per l'anno 2010, determinato in € 2.648.766,00 con atto deliberativo giuntale n. 544 del 29 giugno 2010;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di fare proprio il presente documento istruttorio e la tabella "A" in esso contenuta e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta, rinviando alle motivazioni in esso contenute;
- di dare atto che il finanziamento definitivo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – area non dirigenziale – per l'anno 2014 (direttamente determinato ex post nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e in applicazione della specifica disposizione recata dall'articolo 9, comma *2bis*, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione alla quantità e alla qualità delle posizioni lavorative rispettivamente attive alla data del 1° gennaio e del 31 dicembre 2014), è determinato nella misura di complessivi € 2.133.627,00 con le specifiche dettagliatamente evidenziate nella tabella "A" contenuta nel presente documento istruttorio;
- di dare atto che l'ammontare complessivo delle risorse del fondo per l'anno 2013, non superiore al corrispondente importo complessivo dell'anno 2010 (pari a € 2.648.766,00), è compatibile con il limite previsto dall'articolo 9, comma *2bis*, della citata legge 30 luglio 2010, n. 122;
- di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di effettuare le previste procedure di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2014 secondo la medesima modalità di utilizzazione delle risorse del fondo già stabilita nel contratto decentrato integrativo per l'anno 2013.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
VINCENZO ROSSI

SERVIZIO RISORSE UMANE E  
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  
Il Direttore  
VINCENZO ROSSI

---

**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, 26-01-2015

**SERVIZIO RISORSE UMANE E  
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**  
Il Direttore  
VINCENZO ROSSI

**VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA**

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell'AREA PRIMA.

Campobasso, 02-02-2015

**IL DIRETTORE DELL'AREA PRIMA**  
ANGELO FRATANGELO

---

**VISTO DEL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

**PROPONE**

a **PETRAROIA MICHELE** l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, 03-02-2015

**IL DIRETTORE GENERALE**  
PASQUALE MAURO DI MIRCO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

**IL SEGRETARIO**  
**MARIOLGA MOGAVERO**

**IL PRESIDENTE**  
**PAOLO DI LAURA FRATTURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82